

DCO 11/10

**REGOLAZIONE DEGLI ASPETTI GENERALI DELLA QUALITÀ
DEL SERVIZIO DI STOCCAGGIO DEL GAS NATURALE**
Prima Consultazione

Documento per la consultazione

nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 2 luglio 2009, ARG/gas 86/09

Mercato di incidenza: gas

29 aprile 2010

Premessa

La qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale è attualmente trattata nei codici di stoccaggio predisposti dalle imprese e sottoposti a verifica, per quanto di competenza, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità). Il presente documento per la consultazione formula proposte di regolazione relative agli aspetti generali in tema di qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale, tra i quali almeno la sicurezza, la continuità e la qualità commerciale per il periodo di regolazione 2010-2014.

Il processo di consultazione è svolto nell'ambito del procedimento avviato dall'Autorità con la deliberazione 2 luglio 2009, ARG/gas 86/09, in parallelo al procedimento inerente alle tariffe per l'attività di stoccaggio di gas naturale per il terzo periodo di regolazione, avviato dall'Autorità con la deliberazione 15 giugno 2009, ARG/gas 72/09; entrambi i procedimenti sono sottoposti ad Analisi di Impatto della Regolazione (AIR) ai sensi della deliberazione dell'Autorità 3 ottobre 2008, GOP 46/08.

Le proposte contenute nel presente documento tengono conto di quanto già definito in materia di qualità del servizio di stoccaggio in precedenti provvedimenti dell'Autorità nonché della normativa legislativa vigente in materia di sicurezza per l'attività di stoccaggio del gas naturale.

*Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di presentare osservazioni e proposte. I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, per iscritto, entro il **31 maggio 2010**.*

Il risultato della consultazione sarà reso noto successivamente a tale data, attraverso la pubblicazione integrale nel sito internet dell'Autorità delle osservazioni ricevute.

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate e, pertanto, sottratte alla pubblicazione.

E' preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio telematico interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità: <http://www.autorita.energia.it>.

In alternativa, i soggetti interessati possono inviare osservazioni e commenti al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta:

**Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Consumatori e Qualità del Servizio
piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02-65565.313/263
fax: 02-65565.230
e-mail: consumatori@autorita.energia.it
<http://www.autorita.energia.it>**

INDICE

1	Introduzione	3
	<i>Contesto normativo ed obiettivi generali dell'intervento</i>	3
2	L'Analisi di Impatto della Regolazione	5
3	La prassi operativa di Stogit	7
4	La prassi operativa di Edison Stoccaggio	9
5	La ricognizione internazionale sulla qualità del servizio di stoccaggio	11
	Parte I: Sicurezza del servizio di stoccaggio del gas	13
6	Le proposte in tema di sicurezza del servizio di stoccaggio	13
7	Opzioni in tema di sicurezza per il terzo periodo di regolazione	14
8	Ulteriori proposte in tema di sicurezza per il terzo periodo di regolazione	16
	<i>Emergenze di servizio</i>	16
	<i>Numero di pronto intervento</i>	17
	<i>Obbligo annuale di sorveglianza delle flow line</i>	17
	<i>Protezione catodica delle flow line</i>	18
	<i>Altri aspetti rilevanti ai fini della sicurezza</i>	18
	Parte II: Continuità del servizio di stoccaggio del gas	19
9	Le proposte in tema di continuità del servizio di stoccaggio	19
10	Opzioni in tema di continuità per il terzo periodo di regolazione	20
11	Ulteriori proposte in tema di continuità per il terzo periodo di regolazione	27
	<i>Interruzioni e riduzioni del servizio</i>	27
	<i>Altri aspetti rilevanti ai fini della continuità</i>	28
	Parte III: Qualità commerciale del servizio di stoccaggio del gas	28
12	Le proposte in materia di qualità commerciale del servizio di stoccaggio	28
	<i>Programma degli interventi di manutenzione</i>	31
	<i>Allocazioni</i>	31
	<i>Accesso ed erogazione del supporto IT</i>	33
	<i>Tempi di risposta a richieste degli utenti</i>	34
	<i>Indennizzi automatici</i>	35
	<i>Altri aspetti rilevanti della qualità commerciale del servizio di stoccaggio</i>	36

1 Introduzione

Contesto normativo ed obiettivi generali dell'intervento

1.1 Aspetti relativi alla qualità del servizio di stoccaggio di gas naturale sono regolati nei seguenti provvedimenti emanati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità):

a) per quanto concerne i criteri per la determinazione delle tariffe:

- la deliberazione 27 febbraio 2002, n. 26/02 (di seguito: deliberazione n. 26/02);
- la deliberazione 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito: deliberazione n. 50/06);
- la deliberazione 23 febbraio 2010, ARG/gas 21/10, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2010 le tariffe in vigore per l'anno termico 2009-2010;

b) per quanto concerne le condizioni di accesso e di erogazione del servizio:

- la deliberazione 21 giugno 2005, n. 119/05 (di seguito: deliberazione n. 119/05) in tema di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio del gas naturale, obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio e norme per la predisposizione dei codici di stoccaggio;
- la deliberazione 16 ottobre 2006, n. 220/06 (di seguito: deliberazione n. 220/06) di approvazione del codice di stoccaggio predisposto da Stogit Spa per gli aspetti di propria competenza;
- la deliberazione 15 maggio 2007, n. 116/07 (di seguito: deliberazione n. 116/07) di approvazione del codice di stoccaggio predisposto da Edison Stoccaggio Spa per gli aspetti di propria competenza;
- la deliberazione 4 dicembre 2007, n. 303/07 in tema di disposizioni in materia di utilizzo del servizio di stoccaggio di modulazione durante la fase di erogazione;
- la deliberazione 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 riportante norme per l'adozione e l'aggiornamento dei codici di rete del trasporto, di stoccaggio e di rigassificazione, nonché per la costituzione ed il funzionamento dei relativi Comitati di consultazione;
- la deliberazione 9 ottobre 2009, ARG/gas 146/09 recante integrazioni alle disposizioni vigenti in materia di corrispettivi per il bilanciamento nei casi di utilizzo autorizzato di stoccaggio strategico;
- la deliberazione 2 novembre 2009, ARG/gas 165/09 riguardante interventi urgenti di adeguamento della disciplina del bilanciamento e della regolazione dei servizi di stoccaggio del gas naturale ai sensi del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78;
- i successivi provvedimenti di aggiornamento dei codici di stoccaggio.

1.2 Con la deliberazione 2 luglio 2009, ARG/gas 86/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 86/09) l'Autorità ha avviato il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di qualità del servizio di stoccaggio di gas naturale, ai

sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere c, g ed h, della legge 14 novembre 1995, n. 481, indicando alcune finalità generali che si intende perseguire e che vengono di seguito richiamate:

- A. garantire che standard di qualità, indennizzi agli utenti del servizio ed incentivi per il miglioramento della qualità dei servizi siano definiti in coerenza con i provvedimenti adottati dall'Autorità in materia di tariffe e corrispettivi nonché di condizioni di accesso e di erogazione del servizio di stoccaggio;
 - B. assicurare da una parte la coerenza con gli obiettivi generali di garantire lo sviluppo e la sicurezza del sistema gas nazionale e di promuovere lo sviluppo di un mercato concorrenziale del gas e, dall'altra, livelli di qualità nei servizi comparabili con i livelli di qualità raggiunti o proposti in altri Stati membri dell'Unione europea, e omogenei sull'intero territorio nazionale per gli utenti del servizio;
 - C. contribuire a promuovere la concorrenza, la non discriminazione tra i soggetti interessati, la trasparenza e la completezza dell'informazione, tenuto conto altresì delle possibili evoluzioni del servizio di bilanciamento nel mercato del gas naturale.
- 1.3 Con la deliberazione 8 gennaio 2009, GOP 1/09 l'Autorità ha adottato il Piano strategico triennale 2009-2011, successivamente aggiornato con la deliberazione GOP 1/10, ed ha previsto iniziative finalizzate alla promozione e incentivazione di interventi sulle infrastrutture di stoccaggio per garantire l'adeguatezza e la sicurezza del sistema, nonché l'adozione di misure finalizzate a favorire lo sviluppo e la gestione efficiente delle infrastrutture di stoccaggio del gas.
- 1.4 Le attività di stoccaggio di gas naturale sono svolte in regime concessorio, in base alle prime norme sullo stoccaggio emanate negli anni '70 e da ultimo ai sensi del D.Lgs 164/2000. Il Ministero dello Sviluppo economico rilascia le concessioni di stoccaggio, approva i relativi programmi dei lavori, vigila sull'attuazione dei programmi, sul buon governo del giacimento e, in qualità di autorità di vigilanza, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 626/1994 e dello specifico decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (di seguito: D.Lgs 624/1996).
- 1.5 Le proposte contenute nel presente documento per la consultazione tengono conto della normativa legislativa vigente in materia; infatti, il tema della sicurezza per l'attività di stoccaggio è disciplinato da un articolato sistema di norme, tra le quali si annoverano principalmente:
- a) il DPR 9 aprile 1959, n. 128 e s.m.i.- norme di polizia mineraria (di seguito DPR n. 128/59);
 - b) il D.Lgs n. 624/96 – di attuazione delle direttive 92/91/CEE e 92/104/CEE recanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive;
 - c) il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, di attuazione della direttiva europea 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE (c.d. direttiva Seveso II);
 - d) la circolare interministeriale 21 ottobre 2009 che fornisce indicazioni circa l'applicazione delle norme agli stoccaggi sotterranei di gas naturale.

L'architettura è particolarmente strutturata sia dal punto di vista degli obblighi e delle procedure che degli enti competenti, tra cui figurano il Comitato tecnico

regionale e l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse o UNMIG, espressione del Ministero dello Sviluppo Economico (MSE), che svolge funzioni di vigilanza, sia in fase di costruzione che di gestione e chiusura degli impianti di stoccaggio, oltre ad avere competenze in materia di sicurezza degli stoccaggi di gas naturale.

- 1.6 Altro rilevante riferimento normativo è il decreto dell'allora Ministero delle attività produttive, ora MSE, 26 agosto 2005 (di seguito: decreto 26 agosto 2005) che stabilisce le modalità per il conferimento delle concessioni di stoccaggio e approva il disciplinare tipo riportante le modalità amministrative e tecniche di svolgimento delle attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde, gli obiettivi di qualità che devono essere perseguiti dal concessionario, i poteri di verifica e le conseguenze di eventuali inadempimenti.
- 1.7 Le proposte contenute nel presente documento per la consultazione tengono conto anche di quanto regolato dall'Autorità in materia di qualità del servizio di trasporto con l'emanazione della Parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (TUTG) recante la Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 o RQTG, approvata con la deliberazione 1 ottobre 2009, ARG/gas 141/09.
- 1.8 Inoltre, bisogna menzionare l'Indagine conoscitiva sull'attività di stoccaggio di gas naturale (di seguito: Indagine conoscitiva), acquisita con la deliberazione 28 maggio 2009, VIS 51/09, a chiusura dell'istruttoria congiunta dell'Autorità e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, avviata con la deliberazione 22 novembre 2007, n. 287/07. Sostanzialmente, gli esiti hanno confermato le preoccupazioni riportate nei considerata della deliberazione di avvio, evidenziando che i potenziamenti sinora effettuati da Stogit Spa (l'operatore dominante che detiene il 97% degli stoccaggi), ora acquisita da Snam Rete Gas Spa, sono stati "assolutamente marginali" e non sufficienti ad assicurare nè l'indispensabile sicurezza del sistema energetico nazionale nè la necessaria flessibilità agli operatori per competere efficacemente nel mercato liberalizzato.
- 1.9 Il presente documento formula proposte integrative su aspetti generali della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale tra i quali la sicurezza del servizio, la continuità e la qualità commerciale, per il periodo di regolazione 2010-2014; il procedimento si svolge in parallelo a quello inerente alle tariffe per l'attività di stoccaggio di gas naturale per il terzo periodo di regolazione, avviato dall'Autorità con la deliberazione 15 giugno 2009, ARG/gas 72/09.

2 L'Analisi di Impatto della Regolazione

- 2.1 Con la deliberazione 3 ottobre 2008, GOP 46/08, a seguito di una fase di sperimentazione triennale, l'Autorità ha introdotto la metodologia di Analisi di impatto della regolazione (AIR). Il Piano strategico, di cui al precedente punto 1.3, prevede che siano sottoposti ad AIR tutti i provvedimenti di regolazione del servizio di stoccaggio.
- 2.2 La deliberazione ARG/gas 86/09 ha stabilito, quindi, che il presente procedimento sia sottoposto all'applicazione di una procedura AIR commisurata all'effettiva necessità di consultazione del nuovo provvedimento. Pertanto, con riferimento agli obiettivi generali dell'intervento dell'Autorità, identificati nella deliberazione di avvio e richiamati al punto 1.2, e in analogia con precedenti procedimenti

particolarmente complessi in quanto relativi a più aspetti o a più servizi, sono state formulate delle proposte di regolazione:

- a) per i temi rilevanti, tramite opzioni alternative, successivamente sottoposte a valutazione qualitativa secondo i criteri della metodologia AIR;
- b) per gli ulteriori temi, attraverso singole modifiche e/o integrazioni a quanto attualmente in vigore.

2.3 Le opzioni alternative, poi, sono state valutate in modo preliminare alla luce dei seguenti criteri:

- a) *efficacia dell'intervento*, ovvero la capacità dell'opzione stessa di raggiungere l'obiettivo specifico indicato e, quindi, di perseguire un beneficio più o meno esteso e più o meno intenso per gli utenti del servizio e, conseguentemente, per i clienti finali;
- b) *economicità per gli esercenti*, ovvero la minimizzazione dei costi sostenuti dalle imprese di stoccaggio per attuare le azioni necessarie a ottemperare l'opzione di regolazione considerata;
- c) *semplicità amministrativa*, ovvero la minimizzazione delle attività di amministrazione, vigilanza e controllo che devono essere eseguite in relazione a ciascuna opzione.

2.4 Ciascuno dei criteri indicati, poi, è stato valutato tramite una scala qualitativa a 5 livelli ("Alto", "Medio-Alto", "Medio", "Medio-Basso", "Basso"), presentando anche una "valutazione qualitativa complessiva", che permette una prima scrematura delle opzioni più interessanti.

2.5 In esito all'esame delle osservazioni scritte pervenute verrà effettuata una seconda consultazione, prevista entro fine settembre 2010, che conterrà l'individuazione di dettaglio delle opzioni preferite; raccolte ed esaminate le osservazioni al secondo documento per la consultazione, l'Autorità prevede di emanare il provvedimento entro fine novembre 2010.

2.6 In tabella 1 vengono riportati i principali momenti previsti dal Piano AIR per il procedimento in materia di qualità del servizio di stoccaggio.

Tabella 1 – Piano AIR di consultazione in materia di qualità del servizio di stoccaggio

Attività	Periodo
Avvio del procedimento	2 luglio 2009
Svolgimento di incontri tecnici	luglio 2009 - marzo 2010
Emanazione del primo documento per la consultazione in materia di regolazione della qualità del servizio di stoccaggio	29 aprile 2010
Termine per la presentazione delle osservazioni scritte al primo documento per la consultazione	31 maggio 2010
Svolgimento di incontri tecnici per la discussione e l'esame delle opzioni e delle proposte presentate	giugno – luglio 2010
Emanazione del secondo documento per la consultazione in materia di regolazione della qualità del servizio di stoccaggio	fine settembre 2010
Termine per la presentazione delle osservazioni scritte al secondo documento per la consultazione	fine ottobre 2010
Approvazione del provvedimento	fine novembre 2010

3 La prassi operativa di Stogit

Il capitolo descrive la prassi operativa di Stogit Spa in materia di sicurezza, continuità e qualità commerciale del servizio di stoccaggio ed è stato redatto sintetizzando una nota predisposta dall'impresa stessa.

Sicurezza

- 3.1 Il processo operativo dell'attività di stoccaggio è realizzato mediante l'ottimizzazione dinamica delle infrastrutture disponibili al fine di soddisfare le richieste degli utenti del sistema nelle fasi erogativa e iniettiva del ciclo di stoccaggio, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza mineraria. In tale processo sono coinvolte le strutture operative che presidiano i diversi aspetti della filiera dell'attività: giacimenti, pozzi, flow-lines, impianti di trattamento e compressione, dispacciamento.
- 3.2 Il monitoraggio dei giacimenti avviene tramite la registrazione di profili di pressione in pozzi rappresentativi. Con l'applicazione di tecnologie e metodologie avanzate, sono rilevati e analizzati i parametri di giacimento e pozzi (pressioni e portate di gas) al fine di consentire una gestione efficiente e flessibile salvaguardando le norme di sicurezza. L'attività di monitoraggio è estesa anche alla sismicità ed alle caratteristiche del suolo.
- 3.3 Gli impianti di trattamento e compressione sono dotati di sistemi automatici di protezione contro le sovrappressioni e gli incendi, attraverso opportuna strumentazione di rilevamento in continuo dei parametri di esercizio, in grado di rilevare eventi anomali e scostamenti dalle normali condizioni di funzionamento degli impianti, ed attivare i dispositivi di sicurezza dedicati.
- 3.4 Le condotte di collegamento tra i pozzi e la centrale sono dotate di proprie valvole di sezionamento e di dispositivi di sicurezza per la gestione ed il controllo, sia locale che a distanza. Le condotte di collegamento tra centrali e campi sono dotate di protezione catodica.
- 3.5 L'ispezione degli apparati di sicurezza installati nei pozzi delle concessioni di stoccaggio è svolta a garanzia del corretto funzionamento in caso di emergenza e la verifica dell'integrità delle linee è effettuata mediante le diverse metodologie disponibili.
- 3.6 Gli impianti sono sottoposti a ispezione, controllo e manutenzione così da prevenire eventuali anomalie e malfunzionamenti, nonché garantire il massimo livello di sicurezza ed efficienza delle infrastrutture destinate allo stoccaggio del gas naturale. In particolare sono identificati interventi di diversa tipologia, tra cui:
 - a) verifiche funzionali e manutenzione preventiva degli impianti;
 - b) verifiche periodiche per obblighi di legge;
 - c) interventi di adeguamento e mantenimento;
 - d) interventi da interferenze con opere di terzi;
 - e) interventi di ripristino successivi ad emergenze di servizio.
- 3.7 Attraverso la struttura del dispacciamento, presidiata 24 ore su 24 e dotata di un sistema di telecontrollo in tempo reale (SCADA), viene mantenuto il controllo degli impianti nel loro normale esercizio ed assicurato il presidio operativo della sicurezza, integrando ad un livello superiore i sistemi di sicurezza già presenti nei

singoli impianti che, in modo autonomo ed automatico, intervengono all'insorgere di eventuali situazioni anomale.

- 3.8 Il Dispacciamento garantisce lo svolgimento delle azioni di coordinamento e la gestione del Sistema di Stoccaggio anche al fine di fronteggiare eventuali situazioni di emergenza. Viene assicurato un servizio di personale reperibile in sede e presso i Poli operativi per interventi di ripristino, se necessario, delle condizioni di sicurezza e/o di esercizio. Gli utenti vengono informati, attraverso portale web, della fase di emergenza con l'indicazione dell'eventuale impatto sui servizi.

Continuità

- 3.9 Obiettivo costante è l'adozione di misure, secondo le buone regole della scienza e della tecnica, tese al raggiungimento ed al mantenimento di elevati standard nell'offerta dei servizi, così da garantire a tutti gli utenti un adeguato grado d'affidabilità del sistema di stoccaggio nonché un accesso ai servizi di stoccaggio in linea con i principi di efficienza, continuità ed imparzialità, nel rispetto della sicurezza dei siti e dei lavoratori, dell'ambiente e del territorio. Vengono, quindi, assicurati agli utenti servizi di stoccaggio in maniera regolare e continua; nel caso si verificano delle interruzioni del servizio dovute, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ad interventi su siti di stoccaggio o ad emergenze di servizio, sono limitati al massimo gli eventuali disagi conseguenti, comunicando agli utenti tali interruzioni ed adottando tutte le misure necessarie al ripristino, nel minore tempo possibile, delle normali condizioni di esercizio.

- 3.10 Alcune delle principali aree che consentono di definire il livello di continuità del servizio dal punto di vista tecnico possono essere così individuate:

- a) rispetto dei limiti - definiti in relazione agli interventi sugli impianti di stoccaggio - circa i giorni di interruzione del servizio;
- b) sorveglianza continua degli impianti di stoccaggio sia attraverso apposite strutture locali che tramite il sistema di telecontrollo del proprio dispacciamento;
- c) servizio di reperibilità e pronto intervento in caso di emergenza.

- 3.11 Interventi manutentivi ed altre attività possono generare interruzioni o riduzioni delle capacità dei servizi offerti; in tali casi, e come regola generale, viene verificata dapprima la possibilità di individuare assetti alternativi in modo da evitare ripercussioni sulle capacità messe a disposizione. Qualora ciò non sia possibile, si opera per minimizzare l'impatto degli interventi su tali capacità. Relativamente agli impatti generati dagli interventi manutentivi sulle capacità disponibili rispetto ai fattori di adeguamento applicabili, gli utenti hanno diritto alla riduzione dei corrispettivi di capacità al superamento di un numero annuo di giorni di interruzione/riduzione (giorni equivalenti a capacità intera) pari a 20, di cui 12 per l'iniezione e 8 per l'erogazione.

Qualità commerciale

- 3.12 Il raggiungimento ed il mantenimento di elevati standard del servizio di stoccaggio offerto agli utenti costituisce un obiettivo prioritario. Le aree che definiscono il livello di qualità dei servizi offerti dal punto di vista commerciale possono essere così individuate:

- a) modalità e tempi di risposta a richieste di chiarimento su aspetti inerenti:

- l'accesso al sistema di stoccaggio;
 - la fatturazione;
 - le allocazioni;
 - i trasferimenti di capacità in relazione a trasferimenti di fornitura;
- b) risposte a reclami riguardanti le fatture relative ai servizi di stoccaggio;
- c) rispetto delle tempistiche previste nel codice di stoccaggio;
- d) valutazione del grado di soddisfazione degli utenti, mediante indagini effettuate a mezzo di apposite interviste.

Con riferimento all'anno termico 2008-2009 Stogit ha garantito il rispetto di tutti gli standard previsti dal codice di stoccaggio, tranne che per un ritardo di 10 giorni (rispetto allo standard di 5 giorni), nel mese di febbraio 2009, relativo alla messa a disposizione dei dati di conguaglio per il mese di ottobre 2008, dovuta all'implementazione della modifica dell'attribuzione dei consumi di fuel gas (deliberazione ARG/gas 8/09).

4 La prassi operativa di Edison Stoccaggio

Il capitolo descrive la prassi operativa di Edison Stoccaggio Spa in materia di sicurezza, continuità e qualità commerciale del servizio di stoccaggio ed è stato redatto sintetizzando una nota predisposta dall'impresa stessa.

Sicurezza

- 4.1 Edison Stoccaggio, oltre ad ottemperare alle disposizioni previste per garantire la sicurezza e il rispetto delle disposizioni relative alla tutela ambientale, ha attivato e certificato, a partire dal 2001, un sistema di gestione integrato di ambiente e sicurezza, secondo la disciplina di certificazione UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001, per le centrali di Collalto e Cellino e la certificazione EMAS, al momento esclusivamente per quest'ultimo impianto. Il sistema di gestione integrato contiene i criteri base e le procedure di condotta, che il personale operante all'interno dell'impianto di stoccaggio deve rispettare.
- 4.2 In particolare, ha formalizzato una procedura "Misurazione e controllo dei parametri" al fine di sorvegliare e misurare regolarmente i parametri di funzionamento della sua attività e delle relative operazioni, comprese quelle che possono avere un impatto significativo sull'ambiente e sulla sicurezza. Tale procedura gestisce la registrazione delle informazioni che consentono sia di seguire l'andamento delle prestazioni, dei controlli operativi e della conformità agli obiettivi stabiliti, sia di garantire la conformità alle prescrizioni di legge. All'interno della procedura, vengono individuati i programmi di manutenzione ai quali sono sottoposti i macchinari e/o gli equipaggiamenti a disposizione all'interno dei campi di stoccaggio.
- 4.3 Periodicamente, è valutato il grado di conformità alle prescrizioni legali e agli adempimenti amministrativi di interesse, come definito nella procedura "Identificazione delle prescrizioni legali e valutazione di conformità".
- 4.4 Al fine di definire la valutazione di conformità si considerano: controlli analitici del rispetto dei limiti di legge (emissioni, scarichi idrici etc.), verifiche periodiche da parte di enti esterni preposti al controllo, audit e verifiche interni.

- 4.5 Oltre a quanto riportato nelle suddette procedure vengono effettuati, sulle flow-line di collegamento tra i pozzi e la centrale, le seguenti attività:
- a) ispezione tracciato flow-line con periodicità almeno settimanale in occasione del “giro pozzi” effettuato dal personale di centrale;
 - b) verifica semestrale protezione catodica;
 - c) verifica manovrabilità, con cadenza semestrale, delle valvole di sezionamento con verifica di eventuali perdite sugli accoppiamenti flangiati;
 - d) ingrassaggio valvole con cadenza annuale;
 - e) verifica pressostati delle flow-line.
- 4.6 Non si sono mai verificate situazioni di emergenza, così come definite dal codice di stoccaggio, neanche durante il terremoto che ha colpito la regione Abruzzo proprio nei giorni in cui si svolgevano i lavori di regimazione del campo di Cellino.

Continuità

- 4.7 La continuità del servizio rappresenta per Edison Stoccaggio Spa uno dei criteri fondamentali per la definizione delle procedure e delle attività legate allo svolgimento delle operazioni di natura ordinaria e straordinaria. Edison Stoccaggio adotta una filosofia generale di massimizzazione del parallelismo delle operazioni che hanno o possono avere impatti sulle prestazioni dei giacimenti in modo da minimizzare l’eventuale disservizio che ne possa conseguire. È tuttavia evidente ed opportuno sottolineare che lo svolgimento delle procedure sopra riportate richiede uno sforzo “maggiore” da parte del personale coinvolto nella gestione tecnica/operativa e commerciale dei campi di stoccaggio, secondo le caratteristiche e le dimensioni della Società, rispetto a quelle di un’impresa che ha la possibilità di offrire un servizio attraverso una numerosità elevata di impianti.
- 4.8 Edison Stoccaggio, durante il secondo periodo di regolazione, ha realizzato notevoli interventi di potenziamento e regimazione dei propri campi incrementando lo spazio disponibile del 51% e riducendo il rapporto tra spazio di modulazione e punta di erogazione conferita a favore di un servizio sempre più flessibile. Durante questo periodo sono stati realizzati 3 nuovi pozzi, 5 *work over*, il potenziamento della centrale di compressione di Cellino ed è stato avviato il potenziamento della centrale di compressione e trattamento di Collalto.

Qualità commerciale

- 4.9 Edison Stoccaggio ha come obiettivo quello di fornire un elevato standard qualitativo nello svolgimento del servizio di stoccaggio, garantendo agli utenti oltre ad un adeguato livello di sicurezza, di affidabilità e di rispetto dell’ambiente, mediante l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili, anche un adeguato e continuo rispetto e miglioramento degli standard di qualità commerciale. A tale scopo Edison Stoccaggio ha definito indicatori di qualità commerciale ed ha associato ad essi degli standard specifici e generali di qualità sotto elencati, per garantire agli utenti un servizio sicuro ed affidabile:
- a) termine per la risposta all’utente sulla propria posizione in stoccaggio;
 - b) termine entro il quale l’impresa di stoccaggio effettua le nuove allocazioni, dopo le cessioni di gas e/o capacità da parte degli utenti per il bilanciamento;

- c) percentuale minima di rispetto del termine entro il quale l'impresa di stoccaggio comunica agli utenti aventi disponibilità presso il proprio sistema di stoccaggio i valori da allocare.

La gestione degli interventi attuata da Edison Stoccaggio ha sempre consentito il rispetto delle quantità contrattuali conferite, senza ricorso a chiamate di forza maggiore, a riduzioni totali della fornitura o al protrarsi di riduzioni parziali per più di 20 giorni a capacità intera.

Nella tabella che segue sono indicate le percentuali di rispetto degli standard per ogni anno termico del secondo periodo regolatorio.

Tabella 2 – Rispetto degli standard di qualità commerciali fissati da Edison Stoccaggio

Indicatore	STANDARD	A.T. 2006-2007	A.T. 2007-2008	A.T. 2008-2009	A.T. 2009-2010
1	Entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione richiesta	100%	100%	100%	100%
2	Entro 5 giorni lavorativi dalla data di scadenza per l'invio delle notifiche delle cessioni	100%	100%	100%	100%
3	95%	Sì	Sì	Sì	Sì

5 La ricognizione internazionale sulla qualità del servizio di stoccaggio

- 5.1 Di seguito vengono ripresi gli elementi rilevanti di un'analisi di benchmarking internazionale condotta dall'Autorità sulla regolazione della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale in Francia, Germania e Regno Unito.
- 5.2 Dalla ricognizione internazionale è emerso che la qualità del servizio di stoccaggio non è generalmente regolata da veri e propri indicatori ma, molto più frequentemente, da termini contrattuali semplici ai quali non sono associati livelli prestazionali minimi garantiti né l'eventuale corresponsione di indennizzi al cliente per il mancato rispetto. Si è rilevata una mancanza sia di indicatori che di termini contrattuali per quanto concerne l'area della sicurezza; quest'area del servizio di stoccaggio è, infatti, disciplinata a livello europeo dalla direttiva Seveso, che è stata recepita nell'ambito delle diverse normative nazionali. Per quanto riguarda la continuità del servizio, sono stati individuati alcuni indicatori e termini contrattuali relativi ai giorni di interruzione per manutenzione programmata e non, sia per la capacità continua che per l'interrompibile. Circa la qualità commerciale del servizio, sono stati identificati alcuni indicatori e termini contrattuali relativi alla riservatezza e alle tempistiche di comunicazione per l'accesso e l'erogazione del servizio.
- 5.3 Per quanto concerne i principali riferimenti normativi, in sede europea, le attività di stoccaggio del gas sono regolate e monitorate, oltre che dalle direttive in materia di mercato unico del gas, anche dall'*European Regulators' Group for Electricity and Gas* o ERGEG, dall'*European Federation of Energy Traders* o EFET – l'associazione europea che promuove lo sviluppo di un mercato *wholesale* liquido e sostenibile - e dal *Gas Storage Europe* o GSE (emanazione del *Gas Infrastructure Europe* o GIE) – l'associazione europea che rappresenta gli operatori dello

stoccaggio di gas naturale. L'ERGEG ha pubblicato nel marzo 2005 le linee guida per gli operatori di stoccaggio, le *Guidelines for Good TPA Practice for Storage System Operators* o GGPSSO, che non contengono indicazioni circa la qualità del servizio, se si escludono gli obblighi di trasparenza; in particolare, sono trattati i temi del ruolo degli operatori e degli utenti, dei servizi regolati, dei meccanismi di assegnazione della capacità e di gestione delle congestioni, della riservatezza, della trasparenza, dei criteri tariffari, dei corrispettivi di bilanciamento, del mercato secondario della capacità e del gas e del coordinamento con gli operatori di trasporto. Riguardo alla trasparenza, l'ERGEG chiede che siano pubblicati i termini commerciali del servizio, che non siano applicate tariffe aggiuntive per il servizio di informazione ed il rispetto della riservatezza dei dati commerciali sensibili. L'EFET ha pubblicato un *Position Paper* in tema di stoccaggi lo scorso luglio, sollevando molte questioni ma nessuna inerente alla qualità del servizio. Nello specifico, si ritiene cruciale la questione della trasparenza delle informazioni in ordine all'accesso, alla sicurezza degli approvvigionamenti e ai segnali di mercato utili per le attività di investimento; altri temi trattati sono la competizione nel mercato dei servizi di flessibilità e la regolazione dell'accesso.

- 5.4 Come detto, la ricognizione internazionale indica l'esistenza di numerosi termini contrattuali semplici a disciplinare la qualità del servizio di stoccaggio, soprattutto per quanto riguarda la qualità commerciale; mentre, la continuità è regolata prevalentemente attraverso indicatori che prevedono l'applicazione di indennizzi e penalità. Vengono di seguito riportate due tabelle di sintesi sul tema.

Tabella 3 – Indicatori per area della qualità e per tipologia

Area / Sottoarea	Indicatori con indennizzo / penalità	Termini semplici	TOTALE
Qualità commerciale	1	36	36 *
Conferimento di capacità		3	3
Trasferimenti di capacità e gas		5	5
Gestione operativa		8	8
Comunicazioni su continuità		5	5
Bilancio e fatturazione		5	5
Comunicazioni su condizioni contrattuali		4	4
ICT		5	5
Riservatezza	1	1	1
Continuità	3	1	3 *
Interruzioni	3	1	3 *
TOTALE	4	37	39 *

* In alcuni casi, in contesti diversi, il medesimo indicatore è costituito da termine semplice o da indicatore con penalità.

Tabella 4 – Indicatori per area della qualità e per Paese

Area / Sottoarea	Francia	Germania	Regno Unito
Qualità commerciale	13	19	24
Indicatori con indennizzo/penalità	1		
Indicatori sottoposti a monitoraggio			
Termini semplici	12	19	24
Continuità	3	2	1
Indicatori con indennizzo/penalità	3	2	1
Indicatori sottoposti a monitoraggio			
Termini semplici			1
TOTALE	16	21	25

Parte I: Sicurezza del servizio di stoccaggio del gas

6 Le proposte in tema di sicurezza del servizio di stoccaggio

- 6.1 La sicurezza del servizio di stoccaggio del gas naturale consiste nell'erogazione del servizio senza rischi per le persone e per le cose. La sicurezza dei luoghi di lavoro è regolata attraverso le norme di recepimento comunitario di cui al D.Lgs. 626/1994 e D. Lgs. 624/1996. Ai sensi di tali norme il titolare dell'attività di stoccaggio, responsabile della sicurezza del luogo di lavoro, redige e fa attuare il documento di sicurezza e salute, che è depositato presso l'autorità di vigilanza (Sezioni dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse-UNMIG del Ministero dello Sviluppo economico).
- 6.2 Recentemente è stata estesa agli stoccaggi sotterranei di gas anche la disciplina in materia di impianti a rischio di incidente rilevante (decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, di attuazione della c.d. direttiva Seveso II), la cui armonica applicazione con il previgente quadro normativo di sicurezza è stata regolata con la circolare interministeriale 21 ottobre 2009.
- 6.3 Gli impianti di stoccaggio sono sistemi complessi composti dai giacimenti di idrocarburi, dai pozzi, dai metanodotti, dagli impianti di compressione e di trattamento del gas. A garanzia dell'erogazione di un servizio sicuro, sulla base della normativa di sicurezza sopra detta, deve essere effettuata una valutazione degli scenari incidentali, sia in termini di probabilità di accadimento di eventi che possano causare danni a persone e cose sia in termini di gravità del danno. La valutazione degli scenari incidentali, funzionale alla messa in sicurezza degli impianti di stoccaggio, è condotta lungo tutta la filiera, ossia dalla progettazione alla gestione operativa e all'esercizio degli impianti e i relativi documenti di sicurezza e salute e piani di emergenza sono depositati presso l'autorità di vigilanza (sezioni UNMIG), presso il Comitato Tecnico Regionale e possono essere richiesti dall'autorità di vigilanza.
- 6.4 Aspetti relativi alla sicurezza del servizio di stoccaggio del gas naturale sono trattati nei codici di stoccaggio di Stogit ed Edison che si limitano sostanzialmente al tema delle emergenze di servizio (capitolo 17 del Codice Stogit e 18 del Codice Edison).
- 6.5 La sicurezza dipende innanzitutto dalla corretta progettazione e costruzione degli impianti. In sede di progettazione, infatti, devono essere individuate tutte le fonti di rischio e devono essere intraprese le azioni necessarie sia alla prevenzione di eventuali incidenti, attraverso il rispetto di criteri e parametri, quali ad esempio il posizionamento del sito di stoccaggio ad adeguata distanza di sicurezza da centri di aggregazione, definiti dagli organi competenti, sia alla protezione e riduzione del danno a persone e cose in caso di accadimento di un evento accidentale, ad esempio attraverso l'installazione di segnalatori di pericolo o l'adozione di procedure di emergenza. In Italia, l'UNMIG svolge, tra gli altri compiti, anche quello di vigilanza sul rispetto delle norme tecniche di progettazione degli impianti, quali ad esempio la normativa tecnica UNI EN 1918.
- 6.6 La sicurezza dipende poi dal corretto esercizio e operatività degli impianti. In tal senso, le attività manutentive programmate sugli impianti sono funzionali al corretto mantenimento delle prestazioni e della sicurezza degli impianti stessi, consentendo di individuare con adeguato preavviso eventuali malfunzionamenti e di intervenire tempestivamente nella loro correzione o rimozione.

- 6.7 In aggiunta alle attività di manutenzione, svolte dal gestore dell'impianto, anche le attività di ispezione costituiscono un importante strumento di garanzia della sicurezza. Le ispezioni rientrano tra gli obblighi del gestore degli impianti di stoccaggio, anche secondo quanto previsto dal DPR n. 128/59 e dal D. Lgs n. 624/96 e dalla direttiva c.d. Seveso (96/82/CE). Le autorità di vigilanza ispezionano, periodicamente ed in occasione di nuovi lavori, gli impianti per verificare il rispetto delle norme di sicurezza e la qualità delle apparecchiature. La frequenza delle ispezioni, che avvengono più volte l'anno, è stabilita dall'autorità di vigilanza in funzione delle attività, delle manutenzioni, dei nuovi lavori e delle eventuali emergenze. Il Comitato Tecnico Regionale (CTR) può inoltre disporre ispezioni in relazione all'attuazione delle misure adottate in applicazione della direttiva Seveso II.
- 6.8 Oltre a quanto previsto dagli articoli 22 e 23 del D. Lgs n. 624/96, costituisce un pre-requisito per la messa in sicurezza degli impianti l'adozione di procedure per la gestione delle emergenze, l'individuazione dei responsabili della gestione delle emergenze ed il coordinamento tra tutti gli attori coinvolti nella gestione delle emergenze, sia personale operativo sugli impianti di stoccaggio che terze parti.
- 6.9 Con riferimento agli obiettivi generali individuati nella deliberazione di avvio, e richiamati al precedente punto 1.2, nel capitolo successivo vengono sviluppate in dettaglio le azioni proposte in tema di sicurezza del servizio di stoccaggio per il perseguimento degli stessi, distinguendo tra opzioni alternative sottoposte ad AIR, che saranno valutate in modo qualitativo secondo i criteri indicati al precedente punto 2.3, e singole proposte di regolazione.
- 6.10 L'Autorità ritiene infine opportuno individuare l'intero complesso degli impianti di stoccaggio gestito da una stessa impresa come ambito rispetto al quale definire la regolazione della sicurezza. Si ritiene inoltre che le soluzioni proposte in consultazione in materia di sicurezza siano applicabili a tutti i soggetti che operano l'attività di stoccaggio.

7 Opzioni in tema di sicurezza per il terzo periodo di regolazione

- 7.1 Al fine di dare attuazione agli obiettivi di regolazione indicati al precedente punto 1.2, l'Autorità intende sottoporre a consultazione alcune opzioni alternative relative all'approccio da seguire in tema di regolazione della sicurezza del servizio di stoccaggio.
- 7.2 I titolari delle concessioni di stoccaggio dichiarano nell'ambito dei documenti di sicurezza e salute di cui al D.Lgs. 624/1996 di aver adottato le migliori pratiche a livello internazionale.
- 7.3 L'Autorità, a fronte dell'evoluzione del settore e del probabile ingresso di nuovi operatori, ritiene comunque opportuno valutare l'introduzione di alcune disposizioni generali finalizzate a garantire anche per il futuro un tale approccio in materia di sicurezza del servizio.
- 7.4 L'Autorità ritiene opportuno valutare le seguenti opzioni alternative relative all'approccio da seguire in tema di regolazione della sicurezza del servizio di stoccaggio:
- a) **opzione 0 (opzione nulla)**, ovvero nessun intervento di regolazione rispetto alla situazione attuale; l'opzione nulla prevede di non introdurre regolazione generale in materia di sicurezza del servizio applicabile a tutte le imprese di

stoccaggio ma di prevedere all'interno dei codici di stoccaggio eventuali indicazioni specifiche, specie in materia di emergenze, differenziate in base ad ogni singolo contesto;

- b) **opzione 1**, ovvero introdurre una regolazione generale in materia di sicurezza del servizio applicabile a tutte le imprese di stoccaggio, da recepire obbligatoriamente all'interno dei singoli codici di stoccaggio; tale regolazione, in considerazione del fatto che molti dei temi della sicurezza dello stoccaggio sono già presidiati da norme italiane ed europee e da specifici organismi di vigilanza, si dovrebbe concentrare soprattutto, ma non esclusivamente, sul tema delle emergenze, puntando in particolare ad una definizione omogenea della classificazione e degli obblighi per tutte le imprese;
- c) **opzione 2**, ovvero nessuna introduzione di regolazione generale in materia di sicurezza applicabile a tutte le imprese di stoccaggio ed eliminazione della materia anche dai codici di stoccaggio in considerazione del fatto che il tema della sicurezza dello stoccaggio è già disciplinato da un sistema articolato di norme italiane ed europee,.

7.5 Con riferimento al criterio di *efficacia dell'intervento*, l'opzione più efficace sembra essere la numero 1, in quanto garantisce un contesto omogeneo, controllato e confrontabile. L'opzione 2 è sicuramente la meno efficace perché non consente più all'Autorità di vigilare su temi di grande rilevanza per la sicurezza del servizio.

7.6 Con riferimento al criterio di *economicità per gli esercenti*, l'opzione 2 è quella che comporta i minori costi poiché l'impresa di stoccaggio si limiterebbe al rispetto degli obblighi già imposti dal resto della legislazione e non avrebbe ulteriori oneri generati da disposizione dell'Autorità. Le altre due opzioni appaiono equivalenti ed entrambe non particolarmente onerose.

7.7 Con riferimento al criterio di *semplicità amministrativa*, l'opzione nulla risulta essere la più onerosa poiché costringe ad una vigilanza personalizzata su norme differenti per ciascun operatore mentre l'opzione 2 è ovviamente la meno onerosa poiché non prevede attività da parte dell'Autorità.

7.8 La tabella 5 riporta gli esiti della valutazione qualitativa preliminare delle opzioni presentate.

Tabella 5 – Valutazione qualitativa delle opzioni alternative in tema di sicurezza

Criteri di valutazione qualitativa	Opzione 0	Opzione 1	Opzione 2
Efficacia dell'intervento	Media	Alta	Bassa
Economicità per gli esercenti	Media	Media	Alta
Semplicità amministrativa	Bassa	Medio-Alta	Alta
Valutazione qualitativa complessiva	Medio-Bassa	Medio-Alta	Media

7.9 Dalla valutazione qualitativa preliminare, l'opzione preferibile sembra essere l'opzione 1 e se ne propone pertanto l'adozione.

Spunto di consultazione Q.1: Approccio alla regolazione della sicurezza

Condividete le opzioni alternative individuate dall’Autorità? Se no, per quali motivi? Condividete le valutazioni espresse?

Ritenete preferibile un’opzione diversa da quella indicata? Se sì, per quali motivi?

8 Ulteriori proposte in tema di sicurezza per il terzo periodo di regolazione

- 8.1 Ferma restando l’applicazione delle norme di settore ed in particolare del DPR 128/59 e del D.Lgs 624/96, nonché le competenze ivi previste, con la presente consultazione l’Autorità intende proporre obblighi aggiuntivi per le imprese di stoccaggio al fine di migliorare l’informazione e il trasferimento dei dati all’Autorità ai fini della sicurezza del servizio di stoccaggio.
- 8.2 La finalità con la quale l’Autorità intende introdurre una regolazione su alcuni aspetti rilevanti della sicurezza del servizio di stoccaggio è da ricondurre in generale a due possibili obiettivi: la definizione di indicatori sui quali fondare una sistema incentivante con premi e penalità o la fissazione di obblighi di servizio sanzionabili se non rispettati. Le proposte in materia di sicurezza riportate di seguito sono riferibili in prospettiva ad entrambi gli scenari. In particolare le proposte relative alle emergenze di servizio hanno lo scopo di creare d’ora in poi una base dati sufficientemente omogenea su cui fondare in futuro un eventuale sistema incentivante. Gli altri aspetti di sicurezza in consultazione sono invece riconducibili all’ambito degli obblighi sanzionabili anche se non è da escludere in prospettiva che anche l’ispezione delle flow line o la protezione catodica possano essere inserite tra i requisiti di un futuro sistema incentivante.

Emergenze di servizio

- 8.3 Come ricordato, i codici di stoccaggio di Stogit ed Edison Stoccaggio dedicano un capitolo specifico alla “Gestione delle emergenze di servizio” che prevede, tra l’altro, un obbligo di comunicazione annuale all’Autorità degli eventi verificatisi. Le definizioni adottate nei due codici non sono tuttavia del tutto coincidenti e la personalizzazione delle disposizioni impedisce un confronto adeguato tra imprese.
- 8.4 L’Autorità ritiene importante prevedere all’interno della propria regolazione il tema delle emergenze di servizio ma ritiene altresì necessario omogeneizzare le disposizioni ed arrivare ad una formulazione generale univoca per tutte le imprese di stoccaggio.
- 8.5 Alla luce di quanto sopra esposto si propone di:
- a) prevedere per tutte le imprese di stoccaggio che l’emergenza di servizio sia definita come “situazione anomala, imprevista e transitoria, che interferisce con il normale esercizio del sistema di stoccaggio e che può risultare pregiudizievole per l’esercizio stesso”;
 - b) prevedere una classificazione delle emergenze di servizio articolata nelle seguenti tipologie, distinguendo tra casi in cui si verifica o meno una fuoriuscita incontrollata di gas:
 - (i) fuori servizio non programmato di pozzi, totale o parziale;

- (ii) fuori servizio non programmato di flow line di collegamento, totale o parziale;
 - (iii) fuori servizio non programmato di centrali di trattamento e/o compressione, totale o parziale;
 - (iv) danneggiamenti a impianti;
- c) indicare le cause per ciascuna delle tipologie riscontrate distinguendo tra:
- (i) eventi naturali;
 - (ii) causa di terzi;
 - (iii) causa impresa di stoccaggio, comprese le imprese che operano su incarico o in appalto per conto dell'impresa di stoccaggio;
- d) introdurre l'obbligo per l'impresa di stoccaggio di registrare le emergenze di servizio verificatesi ogni anno distinguendo tra le tipologie riportate ai punti b) e c) e di comunicarne annualmente il numero all'Autorità.

8.6 Si propone inoltre che l'impresa di stoccaggio debba comunicare annualmente all'Autorità tutte le emergenze di servizio registrate di cui al punto precedente.

Spunto di consultazione Q.2: Emergenze di servizio

Condividete le proposte dell'Autorità in materia di emergenze di servizio? Se no, per quali motivi?

Numero di pronto intervento

8.7 Al fine di favorire una tempestiva segnalazione alle imprese di stoccaggio di eventuali situazioni di potenziale pericolo, l'Autorità propone di stabilire che le imprese stesse debbano disporre di almeno un recapito telefonico con linea fissa, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in grado di ricevere eventuali segnalazioni di emergenza o richieste di intervento sui propri impianti.

8.8 Si propone inoltre di introdurre l'obbligo per le imprese di stoccaggio di pubblicare sul proprio sito internet i recapiti telefonici per il servizio di intervento di cui sopra nonché a riportarli in appositi cartelli affissi in tutte le aree in cui siano presenti parti di impianto distribuite sul territorio e/o in vicinanza alla popolazione (ad esempio in prossimità di flow line di collegamento dei pozzi con gli impianti).

Spunto di consultazione Q.3: Numero di pronto intervento

Condividete la proposta dell'Autorità in materia di pronto intervento? Se no, per quali motivi?

Obbligo annuale di sorveglianza delle flow line

8.9 Ai fini dell'attuazione degli obblighi in capo all'impresa di stoccaggio in tema di sorveglianza delle flow line, l'Autorità propone di introdurre l'obbligo per l'impresa di stoccaggio di registrare:

- a) la lunghezza totale delle flow line, misurata in metri, al 31 dicembre di ogni anno;

- b) la lunghezza totale dei tratti di flow line, misurata in metri, sottoposta a sorveglianza ogni anno;
- c) la data di effettuazione della sorveglianza di ciascun tratto di flow line.

Le informazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) dovranno essere comunicate annualmente all’Autorità ed all’autorità di vigilanza (UNMIG).

8.10 Un tratto di flow line potrà essere classificato come sorvegliato a condizione che:

- a) la sorveglianza sia stata eseguita, a piedi o con altri mezzi, in conformità a quanto previsto da norme tecniche vigenti in materia;
- b) l’impresa di stoccaggio abbia provveduto a redigere un rapporto di sorveglianza dal quale sia identificabile in modo univoco il tratto sorvegliato, il periodo di effettuazione dell’attività e l’esito della sorveglianza.

Spunto di consultazione Q.4: Obbligo di ispezione annuale delle flow lines

Condividete le proposte dell’Autorità in tema di ispezione delle flow lines? Se no, per quali motivi?

Ritenete adeguato il livello minimo proposto dall’Autorità? Se no, che valore proponete?

Protezione catodica delle flow line

8.11 L’Autorità, al fine di favorire l’omogeneizzazione dei livelli minimi di qualità erogati dalle diverse imprese di stoccaggio e di garantire, anche per il futuro, un elevato grado di protezione catodica delle condotte in acciaio ritiene opportuno, oltre a quanto previsto dall’articolo 6 del D. Lgs n. 624/96 e dall’articolo 31 del D. Lgs n. 624/96, introdurre l’obbligo per le imprese di stoccaggio di predisporre annualmente un “Rapporto dello stato elettrico dei sistemi di protezione catodica delle flow line”.

8.12 L’Autorità intende di conseguenza affidare all’Associazione per la protezione dalle corrosioni elettrolitiche (Apce) il mandato di individuare una metodologia che consenta di stabilire se le flow line siano o meno in protezione catodica ai sensi della normativa tecnica vigente e di elaborare specifiche linee guida relative alla protezione catodica nell’attività di stoccaggio che prevedano anche le regole per la compilazione del rapporto annuale dello stato elettrico.

Spunto di consultazione Q.5: Protezione catodica delle flow lines

Condividete la proposta dell’Autorità in materia di protezione catodica delle flow line? Se no, per quali motivi?

Altri aspetti rilevanti ai fini della sicurezza

8.13 Per una migliore definizione della regolazione, l’Autorità richiede a tutti i soggetti interessati di indicare eventuali altri aspetti rilevanti in materia di sicurezza del servizio di stoccaggio di gas naturale che sia opportuno considerare rispetto a quelli esaminati nei punti precedenti.

Spunto di consultazione Q.6: Altri aspetti del servizio di stoccaggio del gas naturale rilevanti ai fini della sicurezza

Ritenete che vi siano altri aspetti del servizio di stoccaggio del gas naturale rilevanti ai fini della sicurezza oltre a quelli esaminati in precedenza da considerare nella regolazione della qualità del servizio? Se sì, quali?

Parte II: Continuità del servizio di stoccaggio del gas

9 Le proposte in tema di continuità del servizio di stoccaggio

9.1 Come per il servizio di trasporto, il tema della continuità del servizio di stoccaggio è correlato principalmente al concetto di interruzione del servizio in seguito ad interventi di manutenzione, di potenziamento ed alle emergenze. Si tratta di aspetti contenuti nei codici di stoccaggio delle aziende, anche ai sensi della deliberazione n. 119/05, per i quali sembra opportuno fare delle valutazioni che tengano conto dei vincoli tecnico - operativi, con l'attenzione a non introdurre disposizioni troppo severe, finanche proibitive, per i *newcomers* che non disporranno molto probabilmente di più giacimenti. L'articolo 12 del Decreto legislativo n. 164/00 (G.U. n. 142 del 20 giugno 2000) recita che *“Ogni titolare di più concessioni di stoccaggio ha l'obbligo di gestire in modo coordinato e integrato il complesso delle capacità di stoccaggio di working gas di cui dispone, al fine di garantire l'ottimizzazione delle capacità stesse e la sicurezza del sistema nazionale del gas, nel rispetto degli indirizzi di cui all'articolo 28.”*. Un modello integrato di più campi, inoltre, garantisce la presenza di ridondanze di natura tecnica tali per cui la riduzione del servizio di un impianto, a seguito di un intervento o di un'emergenza, può essere compensata dalla capacità degli altri impianti, cosa che difficilmente è fattibile per una nuova concessione che sarà, oltretutto, interessata dalla progressiva messa in esercizio del giacimento. In quest'ultimo caso, la probabilità che la continuità del servizio non possa essere garantita è maggiore, poichè il gestore dell'impianto non potrà compensare la riduzione del servizio a carico dell'utente attraverso l'iniezione o il prelievo di gas da un altro impianto.

9.2 L'Indagine conoscitiva ha ben evidenziato che l'attività di stoccaggio gioca un ruolo fondamentale per la sicurezza del sistema e per il bilanciamento delle posizioni; rappresenta, infatti, una risorsa rilevante per il soddisfacimento della flessibilità necessaria alla modulazione dei fabbisogni non programmabili, anche perchè può essere mobilitata in poco tempo, sebbene ci si stia avviando verso una borsa del gas che dovrebbe favorire l'ottimizzazione degli scambi ai fini del bilanciamento. Non ha senso, quindi, parlare di continuità della fornitura per il cliente finale quanto piuttosto di valenza commerciale per gli utenti del servizio di stoccaggio. Infatti, lo shipper può ricorrere ad altre forme di flessibilità che, in attesa di una maggiore disponibilità di infrastrutture di importazione, si concretizzano principalmente nell'utilizzo del Punto Virtuale di Scambio o PSV. La sopraccitata indagine ha evidenziato l'esistenza di una asimmetria di posizione per cui le concorrenti di Eni ricorrono in maniera più marcata allo stoccaggio ai fini della copertura delle esigenze di modulazione stagionale e, in linea generale, per quelle di modulazione programmabile dei propri clienti e, sulla base dei dati forniti da Snam Rete Gas, che Eni ha sempre venduto al PSV più d'estate che d'inverno negli anni passati. Naturalmente, se lo shipper non riesce ad acquistare o

cedere la flessibilità, in pratica a bilanciare la propria posizione, usufruendo inappropriatamente del servizio di stoccaggio, si troverà addebitate delle penali. In quest'ottica assume una certa rilevanza il concetto di continuità come mantenimento di una prestazione secondo specifiche fissate ad inizio anno termico oppure secondo criteri che ne garantiscano l'ottimizzazione in ogni momento; si pensi, in particolare, alla continuità della prestazione di erogazione ottimizzata fino al termine della fase di erogazione, prestazione molto rilevante ed indispensabile per gli utenti del sistema, soprattutto in condizioni di prelievo non facilmente prevedibili.

- 9.3 Con riferimento agli obiettivi generali individuati nella deliberazione di avvio, e richiamati al precedente punto 1.2, nel capitolo successivo vengono sviluppate in dettaglio le azioni proposte per il perseguimento degli stessi, distinguendo tra opzioni alternative sottoposte ad AIR, che saranno valutate in modo qualitativo secondo i criteri indicati al precedente punto 2.3, e singole proposte di regolazione.

10 Opzioni in tema di continuità per il terzo periodo di regolazione

- 10.1 Con riguardo agli obiettivi di regolazione B. e C., di cui al precedente punto 1.2, l'Autorità vuole sottoporre a consultazione delle opzioni alternative riguardanti il tema della disponibilità di punta di erogazione.

10.2 Le principali indicazioni normative per la suddetta tematica si trovano nella già citata deliberazione n. 119/05, come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 50/06; nello specifico, è previsto l'obbligo di un profilo minimo di capacità di erogazione, piatto fino al 70% dello svaso e decrescente linearmente fino al 100% della capacità di erogazione complessivamente conferita, ma senza applicazione di penali in caso di mancato rispetto¹. La codicistica, quindi, riporta che il profilo di erogazione per l'anno termico di riferimento (si ricorda che esso ad oggi inizia l'1 aprile) viene definito nel mese di gennaio, tenendo conto del completo riempimento dello spazio conferito e dei vincoli tecnici e gestionali, con l'obiettivo di ottimizzare la curva di erogabilità. Gli operatori dello stoccaggio determinano i profili di prelievo, ma anche i cosiddetti fattori di adeguamento di erogazione, in modo coerente con l'andamento della curva prestazionale ottimizzata del proprio sistema di stoccaggio. Il fattore di adeguamento è funzione della giacenza ovvero dello svaso ed è un valore che, moltiplicato per la capacità di erogazione conferita ad inizio anno su base continua, definisce la capacità di erogazione resa disponibile all'utente del servizio in corso d'anno. Il processo di determinazione dei profili di prelievo e dei fattori di adeguamento si compone di due macro fasi:

- a) nella simulazione dei comportamenti dei singoli campi di stoccaggio, tenendo in considerazione le caratteristiche minerarie, gli eventuali vincoli sugli impianti di trattamento/compressione, gli obblighi previsti dalla legislazione, il programma di manutenzione, i tempi operativi di iniezione/erogazione, ottenendo come risultato le curve di iniettabilità e di erogabilità;

¹ Si precisa che tale profilo non è direttamente confrontabile con quello derivante dall'applicazione dei fattori di adeguamento; infatti, il primo si riferisce alla capacità di erogazione complessivamente conferita mentre il secondo alla sola capacità conferita per il servizio di modulazione. Le capacità conferite per i servizi di bilanciamento e di stoccaggio minerario non sono soggette all'applicazione dei fattori di adeguamento.

- b) nell'ottimizzazione delle prestazioni delle concessioni di stoccaggio assegnate alle singole imprese e delle previsioni di utilizzo; i dati di ingresso di questa fase sono, pertanto, gli esiti descritti alla precedente lettera, ossia le curve di erogabilità e di iniettabilità di tutti i campi che compongono il sistema della data impresa di stoccaggio, ciascuno inserito temporalmente/quantitativamente secondo le sue caratteristiche, e la quantità di gas che tale sistema deve erogare.

L'andamento del fattore di adeguamento è pubblicato dall'impresa di stoccaggio a febbraio, ma possono esserci degli aggiornamenti sia per la fase di iniezione che per quella di erogazione in corso di anno termico, sulla base di quanto previsto dai codici di stoccaggio; ne consegue che l'aggiornamento del fattore di adeguamento può avere potenziali impatti sui giorni totali di erogazione, che è la fase critica dell'anno.

A completamento del quadro è utile ricordare che l'operatore può mettere a disposizione dei propri utenti delle prestazioni ulteriori di erogazione, su base continua o interrompibile.

Figura 1 – Fattori di adeguamento applicati da Stogit (fonte: sito internet dell'operatore)





Figura 2 – Fattori di adeguamento applicati da Edison Stoccaggio (fonte: sito internet dell'operatore)




10.3 Dall'analisi della figura 1 emerge che, nella fase prossima allo svuotamento degli impianti di stoccaggio di Stogit, ossia nella fase conclusiva del periodo di erogazione, la curva effettiva è caratterizzata dalla presenza di gradini di discontinuità. Per Edison Stoccaggio, la forma delle curve è caratterizzata da diversi gradini, tranne che per l'anno termico 2007-2008, durante il quale il fattore di adeguamento ha subito solo lievi variazioni, rimanendo quasi costante; questo operatore, che pubblica le variazioni ai profili di utilizzo sul sito internet almeno 15 giorni prima della loro applicazione, si è impegnato a darne comunicazione all'utente tramite lettera raccomandata, anticipata via e-mail.

10.4 Passando a quanto evidenziato dalla ricognizione internazionale, i documenti commerciali di gran parte degli operatori esteri presi in esame prevedono un limite alla capacità di erogazione, di iniezione, di spazio o ad una combinazione di queste, secondo profili che dipendono dal gas in giacenza o dal periodo dell'anno termico; sembrano esclusi dalla prassi operativa gli aggiornamenti dei profili e dei fattori di adeguamento in corso d'anno e, comunque, sono stati fissati obblighi di comunicazione agli utenti con un preavviso che varia da operatore ad operatore. Per quanto riguarda la Francia, Storengy (l'operatore di stoccaggio che gestisce l'81% della capacità totale francese) definisce profili e fattori di adeguamento per ciascun gruppo commerciale, o *hub*, in cui ha organizzato il suo sistema di stoccaggio (Storengy gestisce 13 siti in differenti *hub* commerciali, ognuno dei quali raggruppa fino a 3 impianti di stoccaggio, che sono condotti quindi in maniera integrata all'interno dell'*hub* stesso). Il profilo di utilizzo è delimitato nei

suoi valori minimi e massimi da curve generalmente a campana; unica eccezione è rappresentata dal limite massimo dell'hub di Saline (costituito da domi salini), che può mantenere una giacenza massima del 100% nel corso dell'anno termico. Il fattore di adeguamento, che è riportato in figura 3, presenta sia in iniezione che in erogazione un andamento senza gradini e, da un dato valore di giacenza, rimane sempre al di sotto di 1. Passando alla Germania, diversamente da quanto avviene in Francia, la gestione dello stoccaggio è a campo singolo e ogni infrastruttura è, quindi, condotta individualmente dal punto di vista commerciale; nello specifico, E.ON Gas Storage è proprietaria di 10 impianti di stoccaggio, RWE (attraverso RWE Gasspeicher e RWE DEA) di 7; seguono VNG, BEB e numerosi altri operatori, che a volte gestiscono piccoli campi. Guardando ai primi due operatori, si può sottolineare che la forma delle curve dei fattori di adeguamento è molto diversa tra E.ON Gas Storage e RWE:

- E.ON ha definito, per l'anno termico 2009-2010, e con applicabilità a tutti i siti di stoccaggio, un fattore di adeguamento per l'iniezione e uno per l'erogazione perfettamente speculari: il fattore rimane pari a 1 fino al 50% della giacenza per poi decrescere fino a 0,4 nelle fasi finali di invaso (iniezione) o svasso (erogazione) del sito;
- RWE ha stabilito dei fattori di adeguamento per ognuno dei siti gestiti come curve a gradino, che apportano variazioni piuttosto consistenti della capacità effettiva a fronte di una minima quantità di gas addizionale in giacenza.

Figura 3 – Fattori di adeguamento applicati da Storengy (fonte: sito internet dell'operatore)



10.5 Alla luce di quanto sopra esposto, fermo restando la diligenza dell'operatore di stoccaggio, ad esempio Stogit effettua elaborazioni mensili e settimanali sulla base

delle prestazioni effettivamente realizzate (dell'andamento delle pressioni dinamiche e statiche di giacimento) e dell'esigenza di non pregiudicare la sicurezza del proprio sistema (tenendo in considerazione le previsioni aggiornate di utilizzo fornite dagli utenti), l'Autorità ritiene opportuno valutare per il tema della disponibilità di punta di erogazione le seguenti opzioni alternative:

- a) **opzione 0 (opzione nulla)**, ovvero nessun intervento di regolazione rispetto alla situazione attuale;
- b) **opzione 1**, ovvero revisione degli attuali fattori di adeguamento prevedendo che gli stessi possano essere rivisti da parte dell'operatore di stoccaggio, rispetto alla data di prima pubblicazione, soltanto rimanendo all'interno di una fascia di tolleranza, data dal valore percentuale " $\pm S$ "; ciò implica che, anche qualora vengano previste delle discontinuità, queste dovranno essere disegnate in modo tale che l'altezza del gradino sia sempre al di sotto di un valore limite, così da approssimare il più possibile una curva continua decrescente;
- c) **opzione 2**, ovvero revisione degli attuali fattori di adeguamento ammettendo che gli stessi possano essere rivisti da parte dell'operatore di stoccaggio, rispetto alla data di prima pubblicazione, prevedendo un numero massimo di giorni annui di riduzione "T"; il vincolo sarebbe simile, ad esempio, a quanto attualmente disciplinato dalla RQTG come obbligo di servizio relativo alla continuità per i punti di riconsegna (articolo 16, comma 16.1).

10.6 Con riferimento al criterio di *efficacia dell'intervento*, l'opzione più efficace sembra essere la numero 1, in quanto, mirando a riproporzionare i fattori di adeguamento in ragione di una curva continua, dovrebbe garantire la messa a disposizione dell'utente, in ogni momento, della massima prestazione possibile per il sistema di stoccaggio dell'operatore, nel rispetto dei criteri di ottimizzazione e sicurezza perseguiti dallo stesso; inoltre, permetterebbe un certo grado di libertà nella fissazione dei valori. L'opzione 2 dovrebbe comunque avere una buona efficacia, dato che spinge l'operatore a fare scelte mirate e circostanziate, anche se appare più vincolante della precedente per l'impresa di stoccaggio, che non potrebbe usufruire di una tolleranza continua nel tempo.

10.7 Con riferimento al criterio di *economicità per gli esercenti*, l'opzione 2 è quella che comporta i maggiori costi operativi perchè prevede una gestione molto attenta, visto che l'impresa di stoccaggio potrebbe trovarsi nelle condizioni di esaurire il numero massimo di giorni "T" all'inizio del periodo di riduzione. Dal punto di vista degli obblighi di registrazione e di comunicazione, entrambe le opzioni 1 e 2 richiedono degli adeguamenti. L'opzione nulla è ovviamente quella che minimizza i costi perchè lascia la situazione invariata.

10.8 Con riferimento al criterio di *semplicità amministrativa*, le opzioni 1 e 2 sono valutabili in modo similare rispetto all'opzione nulla. La tabella 6 riporta gli esiti della valutazione qualitativa preliminare delle opzioni presentate.

Tabella 6 – Valutazione qualitativa della prima serie di opzioni alternative in tema di continuità

Criteri di valutazione qualitativa	Opzione 0	Opzione 1	Opzione 2
Efficacia dell'intervento	Basso	Alto	Medio

Economicità per gli esercenti	Alto	Medio	Medio-Basso
Semplicità amministrativa	Alto	Medio-Alto	Medio-Alto
Valutazione qualitativa complessiva	Medio	Medio-Alto	Medio

10.9 Dalla valutazione qualitativa preliminare, l'opzione preferibile sembra essere l'opzione 1 e se ne propone pertanto l'adozione.

Spunto di consultazione Q.7: Disponibilità di punta di erogazione

Condividete le opzioni alternative individuate dall'Autorità? Se no, per quali motivi? Condividete le valutazioni espresse?

Quali valori proponete per i parametri "S" e "T"?

Ritenete preferibile un'opzione diversa da quella indicata? Se sì, per quali motivi?

10.10 Come già anticipato, l'introduzione di obblighi relativi alla continuità del servizio, ma anche alla qualità commerciale, specialmente se collegati al riconoscimento di indennizzi automatici a favore dell'utente, potrebbe risultare troppo sfidante per i nuovi entranti² anche in considerazione dei notevoli vincoli tecnico – gestionali. Tale aspetto generale della qualità del servizio di stoccaggio potrebbe essere regolato su base contrattuale, ad esempio, introducendo clausole tutelanti per l'utente rispetto ad eventuali interruzioni o riduzioni del servizio; in alternativa, può essere garantito attraverso una progettazione dell'impianto con sistemi di ridondanza e *back-up*, che aumentano la probabilità di servizio continuo a fronte di costi aggiuntivi per la realizzazione dei sistemi stessi.

10.11 Sempre alla luce delle finalità generali del provvedimento, richiamate al precedente punto 1.2, e dello stato dell'arte in materia di concessioni, l'Autorità ritiene opportuno affrontare la tematica dei *newcomers*, ossia di quelle imprese che gestiscono campi di stoccaggio non ancora a regime o che avviano il servizio attraverso pochi singoli nuovi campi, proponendo relativamente alla suddetta tematica le seguenti opzioni alternative:

- a) **opzione 0 (opzione nulla)**, ovvero nessun intervento di regolazione rispetto alla situazione attuale e tutte le imprese di stoccaggio, compreso i *newcomers*, saranno soggette alla stessa regolazione;
- b) **opzione 1**, introdurre la definizione di "periodo di avviamento" di un impianto di stoccaggio oppure di un *hub* di stoccaggio (coincidente con la concessione), durante il quale l'impresa di stoccaggio non sarebbe tenuta al rispetto degli obblighi di servizio relativi alla continuità, ed eventualmente anche di quelli riguardanti la qualità commerciale; tale periodo potrebbe coprire un intervallo di 4 – 5 anni;
- c) **opzione 2**, prevedere per i *newcomers* una regolazione di tipo asimmetrico con specifico riferimento ad alcuni aspetti relativi alla continuità ed alla qualità commerciale del servizio, ad esempio lasciando alle parti la

² Per uno stato dell'arte sulle istanze di concessione si veda il sito internet dell'UNMIG <http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/istanze/elenco.asp?tipo=CST&ord=A>

possibilità di finalizzare degli accordi. Allo scopo, si potrebbe individuare il *newcomer* sulla base della pressione operativa del campo in concessione; al riguardo, si ricorda che la deliberazione n. 26/02 riporta tra i considerata che “*l’analisi dei campi di stoccaggio presenti in Italia evidenzia che i campi operanti con una pressione massima pari o superiore al 90 per cento della pressione iniziale hanno prestazioni sostanzialmente non difformi da quelle tipiche dei campi a regime, essendo questi ultimi caratterizzati da una pressione massima pari o superiore al 100 per cento della pressione iniziale*”.

10.12 Con riferimento al criterio di *efficacia dell’intervento*, le opzioni 1 e 2 sembrano essere allineate, in quanto entrambe garantiscono all’impresa di stoccaggio che gestisce un unico impianto, visto altresì che sia Stogit che Edison Stoccaggio non sono in questa situazione, il tempo necessario per portarsi a regime; c’è da evidenziare, però, che il grado di efficacia connesso all’opzione 2 dipenderà dalla regolazione minima che eventualmente verrebbe definita. Bisogna sottolineare che lo scenario regolatorio di riferimento potrebbe in futuro subire delle variazioni, al momento non ipotizzabili con certezza, quali ad esempio l’assegnazione della responsabilità della gestione tecnica di tutti gli impianti ad un solo soggetto oppure la destinazione di nuovi impianti, magari connotati da precise caratteristiche strutturali, a servizi che potremmo definire “speciali” e principalmente orientati al mercato. L’opzione 0, invece, potrebbe condurre all’introduzione di obblighi tali da risultare una barriera all’ingresso e scoraggiare l’evoluzione del settore, senza favorire il perseguimento degli obiettivi generali che ci si è prefissi con l’avvio del procedimento sulla qualità.

10.13 Con riferimento al criterio di *economicità per gli esercenti*, l’opzione nulla è quella che potrebbe comportare i maggiori costi per l’impresa di stoccaggio che si affaccia per la prima volta sul settore; seguono, in ordine decrescente, l’opzione 2 e l’opzione 1.

10.14 Con riferimento al criterio di *semplicità amministrativa*, si ripropone in parte la graduatoria descritta al precedente paragrafo, in quanto l’opzione 2 richiede di esercitare un livello di attività di amministrazione, vigilanza e controllo ad hoc per il singolo operatore a cui si applica la regolazione asimmetrica. La tabella 7 riporta gli esiti della valutazione qualitativa preliminare delle opzioni presentate.

Tabella 7 – Valutazione qualitativa della seconda serie di opzioni alternative in tema di continuità

Criteri di valutazione qualitativa	Opzione 0	Opzione 1	Opzione 2
Efficacia dell’intervento	Basso	Alto	Medio-Basso
Economicità per gli esercenti	Basso	Alto	Medio-Alto
Semplicità amministrativa	Basso	Medio-Alto	Medio
Valutazione qualitativa complessiva	Basso	Medio-Alto	Medio

10.15 Dalla valutazione qualitativa preliminare, l’opzione preferibile sembra essere l’opzione 1 e se ne propone pertanto l’adozione.

Spunto di consultazione Q.8: Regolazione della continuità del servizio di stoccaggio per i newcomers

Condividete le opzioni alternative individuate dall’Autorità? Se no, per quali motivi? Condividete le valutazioni espresse?

Quale definizione di “periodo di avviamento” ritenete più opportuna?

Ritenete preferibile un’opzione diversa da quella indicata? Se sì, per quali motivi?

11 Ulteriori proposte in tema di continuità per il terzo periodo di regolazione

Interruzioni e riduzioni del servizio

- 11.1 Il tema delle interruzioni e riduzioni del servizio è certamente uno dei più rilevanti ai fini della qualità del servizio relativamente alla continuità; non a caso, l’Autorità ha già provveduto con la RQTG a regolare tali aspetti per il servizio di trasporto mediante indicatori ed obblighi di servizio. In tal senso, è stata già ampiamente trattata la bontà della gestione integrata dei campi, che caratterizza ad oggi il sistema di stoccaggio italiano.
- 11.2 L’articolo 17 del decreto 26 agosto 2005 reca disposizioni per la sicurezza degli impianti e delle lavorazioni e garanzie di continuità di esercizio. L’autorità di vigilanza (UNMIG) deve essere informata tempestivamente circa tutte le interruzioni di servizio o le modifiche significative allo svolgimento dei lavori di stoccaggio rispetto ad un programma, precedentemente comunicato e approvato; inoltre, interviene ad ogni fermo dell’impianto, anche in situazioni di manutenzione programmata, per approvare il riavvio delle operazioni.
- 11.3 La ricognizione internazionale ha evidenziato che la continuità del servizio è regolata prevalentemente tramite indicatori che prevedono, in alcuni casi, l’applicazione di indennizzi e penalità. Il codice di Stogit contempla il diritto degli utenti alla riduzione proporzionale dei corrispettivi di capacità qualora la durata dell’interruzione del servizio per lavori di manutenzione non programmata ecceda 12 giorni all’anno in iniezione e 8 in erogazione; non sono previste riduzioni per lavori di manutenzione programmata. Edison Stoccaggio ha stabilito che, sia per la manutenzione programmata (svolta ai sensi della normativa e per le periodiche operazioni di verifica dello stato degli impianti e per la manutenzione) sia per quella non programmata (generata da situazioni di emergenza) che causano la riduzione totale o parziale delle prestazioni disponibili per un numero annuo di giorni a capacità intera superiore a 20, l’utente abbia diritto, per i giorni in eccesso al limite sopra indicato, ad una riduzione del corrispettivo di capacità relativo alla prestazione ridotta proporzionale alla effettiva riduzione. Circa il piano degli interventi manutentivi non programmati, Edison Stoccaggio pubblica, almeno 7 giorni prima dell’inizio dei lavori, eventuali interventi non pianificati o variazioni rispetto alle attività precedentemente pianificate. Anche Stogit si è impegnata a pubblicare il piano degli interventi non programmati entro i 7 giorni solari precedenti l’inizio dei lavori; tali comunicazioni possono riguardare anche ritardi rispetto all’attività precedentemente pianificata. Quindi, su questo aspetto i due operatori sono allineati ed il termine di preavviso appare adeguato.

- 11.4 L'Autorità considera utile, però, introdurre l'obbligo di registrare e di comunicare, per ogni interruzione/riduzione della capacità di iniezione ed erogazione a seguito di interventi non programmati:
- la concessione coinvolta dall'interruzione/riduzione;
 - l'inizio, la fine e la durata dell'interruzione/riduzione;
 - la tipologia di intervento che ha causato l'interruzione;
 - le riduzioni della capacità derivanti dall'interruzione/riduzione;
 - la causa dell'interruzione/riduzione, distinguendo tra cause di forza maggiore, cause esterne e cause imputabili all'impresa di stoccaggio;
 - il tempo di preavviso;
 - il numero e la ragione sociale degli utenti del servizio di stoccaggio coinvolti.

Spunto di consultazione Q.9: Interruzioni e riduzioni del servizio

Condividete le proposte dell'Autorità in tema di interruzioni e riduzioni del servizio? Se no, per quali motivi?

Altri aspetti rilevanti ai fini della continuità

- 11.5 Per una migliore definizione della regolazione della continuità del servizio di stoccaggio di gas naturale, l'Autorità richiede comunque a tutti i soggetti interessati una verifica dell'esistenza o meno di altri aspetti rilevanti, collegati al tema della continuità, che sia opportuno considerare rispetto a quelli esaminati nei punti precedenti.

Spunto di consultazione Q.10: Altri aspetti del servizio di stoccaggio del gas naturale rilevanti ai fini della continuità

Ritenete che vi siano altri aspetti del servizio di stoccaggio del gas naturale rilevanti ai fini della continuità oltre a quelli esaminati in precedenza da considerare nella regolazione della qualità del servizio? Se sì, quali?

Parte III: Qualità commerciale del servizio di stoccaggio del gas

12 Le proposte in materia di qualità commerciale del servizio di stoccaggio

- 12.1 I codici di stoccaggio di Stogit e di Edison Stoccaggio prevedono per la qualità del servizio gli standard garantiti e generali riportati nelle tabelle 8 e 9.

Tabella 8 – Standard di qualità del servizio di stoccaggio come definiti dal codice di Stogit

Area	Termini	Standard
Procedura per	Numero dei giorni necessari	Le richieste di accesso ai Servizi di

Area	Termini	Standard
garantire l'accesso ai nuovi Utenti dei Servizi di Stoccaggio	per processare le richieste dei nuovi Utenti dei Servizio di Stoccaggio in corso di Anno Termico	stoccaggio vengono gestite entro 10 giorni lavorativi
Conferma delle Prenotazioni di Capacità degli Utenti	Previsione di conferma delle Prenotazioni di Capacità degli Utenti	Stogit conferma agli Utenti la Prenotazione entro le ore 17:00 del GG-1 e comunque in termini compatibili con le verifiche di trasportabilità con SRG
Programmazione degli interventi manutentivi	Termine entro il quale Stogit comunica agli Utenti la riprogrammazione degli interventi	Entro il giorno 20 (o primo giorno lavorativo successivo in caso di sabato o domenica) del mese precedente l'intervento
Comunicazione di variazione ai programmi di manutenzione pianificati	Periodo di preavviso garantito da Stogit per comunicare le variazioni ai piani di manutenzione	Stogit comunica, con un preavviso almeno di 7 giorni di calendario, le eventuali variazioni ai piani di manutenzione già pubblicati
Revisione capacità conferite a seguito di trasferimenti di fornitura	Termine per la comunicazione agli Utenti, da parte di Stogit, delle nuove quantità conferite a seguito di trasferimenti di fornitura	Stogit comunica le nuove quantità conferite entro il termine del mese precedente quello cui si riferisce il trasferimento di capacità
Allocazioni mensili	Termine entro il quale Stogit rende disponibili le Allocazioni mensili	Entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento delle Allocazioni da parte di SRG, Stogit rende disponibili, mediante SAMPEI, le Allocazioni mensili
Risposta iniziale a un quesito di un Utente in merito ad una fattura	Termine entro il quale Stogit comunica all'Utente l'avvio della trattazione di un quesito relativo a una fattura	Entro 2 giorni dalla sua ricezione, Stogit comunica all'Utente l'avvio dell'analisi di un quesito relativo a una fattura
Risoluzione di un quesito relativo a una fattura	Termine entro il quale Stogit risolve un quesito relativo a una fattura	Stogit si impegna a risolvere il 90% dei quesiti relativi a una fattura entro 10 giorni lavorativi
Comunicazione di problemi con i servizi informatici	Termine entro il quale Stogit comunica agli Utenti problemi operativi riguardanti i servizi informatici offerti da Stogit	Stogit comunica agli Utenti problemi riguardanti i servizi informatici di Stogit entro 6 ore lavorative dal riscontro del problema, ad eccezione di problematiche inerenti la programmazione operativa, per le quali Stogit si attiverà in modo da permettere l'utilizzo delle procedure di <i>backup</i>

Tabella 9 – Standard di qualità del servizio di stoccaggio come definiti dal codice di Edison Stoccaggio

Area	Termini	Standard
Comunicazione gas movimentato	Termine per la risposta all'Utente sulla propria posizione in stoccaggio	Entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta

Area	Termini	Standard
Comunicazione Allocazioni	Termine entro il quale Edison Stoccaggio effettua le nuove Allocazioni, dopo le cessioni di gas e/o capacità da parte degli Utenti per il bilanciamento	Entro 5 giorni lavorativi dalla data di scadenza per l'invio delle notifiche di cessioni
	Percentuale minima di rispetto del termine entro il quale Edison Stoccaggio comunica le Allocazioni sulla base del bilancio di trasporto	95%
Interventi manutentivi	Durata massima degli interventi manutentivi per il Sistema di Stoccaggio con interruzione totale delle Prestazioni	7 giorni lavorativi all'anno

12.2 I nove indicatori definiti da Stogit riguardano la qualità commerciale intesa principalmente come rispetto delle tempistiche nell'evasione delle richieste degli utenti; non sono definiti livelli generali di qualità nè eventuali sistemi di indennizzi automatici in caso di non rispetto degli standard da parte di Stogit. L'Edison Stoccaggio ha previsto, a differenza di Stogit, anche un indicatore di continuità, oltre a quelli di qualità commerciale, mentre non sono definiti sistemi di indennizzi per gli utenti in caso di non rispetto degli standard individuati. Entrambi i codici, poi, stabiliscono l'impegno da parte dell'operatore al monitoraggio ed alla comunicazione all'Autorità, entro il 30 giugno di ogni anno, delle informazioni e dei dati relativi all'andamento degli standard stessi nel corso dell'anno termico precedente. Alcuni degli indicatori applicati dalle imprese di stoccaggio sono, naturalmente, strettamente connessi alle modalità di scambio informativo utilizzate dalle stesse. A completamento del quadro, si ricorda che dal 2007 Stogit conduce annualmente un sondaggio tra i suoi utenti con l'obiettivo di rilevare il loro grado di soddisfazione nei confronti dei servizi erogati. Il sondaggio è articolato nella forma di questionario e le risposte vengono valutate secondo quattro ambiti di indagine (codice di stoccaggio e comitato di consultazione, gestione commerciale, servizi IT e rapporto tra Stogit e il cliente); la partecipazione all'indagine per l'anno termico 2007 - 2008 è stata del 59% (in crescita rispetto al 47% dell'anno precedente) e gli utenti che hanno partecipato hanno espresso un parere positivo circa la gestione commerciale e i servizi IT.

12.3 Come già disciplinato in materia di qualità del servizio di trasporto, con lo scopo di favorire la semplificazione, l'Autorità intende sollecitare i soggetti interessati sull'opportunità di introdurre un allineamento della normativa, ad esempio, confermando gli standard attualmente in vigore ai sensi del codice di stoccaggio dell'impresa maggiore, a meno delle ulteriori proposte di seguito esaminate.

Spunto di consultazione Q.11: Allineamento della normativa vigente

Condividete le proposte dell'Autorità in tema di allineamento della normativa vigente? Se no, per quali motivi?

Programma degli interventi di manutenzione

12.4 Dall'analisi della documentazione resa disponibile dagli operatori di stoccaggio sui propri siti internet, si rileva una diversa modalità di comunicazione dei piani degli interventi, in termini di dettaglio delle informazioni fornite. L'Autorità valuta importante che il piano annuale, che è considerato solo indicativo e reso pubblico l'1 febbraio, contenga le seguenti informazioni minime:

- a) la concessione che sarà interessata dall'intervento;
- b) la descrizione sintetica dell'attività prevista;
- c) il mese dell'anno interessato dall'intervento;
- d) il numero di giorni di indisponibilità (data di inizio e data di fine);
- e) la capacità che non sarà disponibile a causa dell'intervento.

Tali dati dovranno, ovviamente, essere contenuti anche all'interno dei piani semestrali e mensili.

12.5 Il piano è, poi, aggiornato con cadenza semestrale e pubblicato (entro il 15 settembre per Stogit) sul Portale dell'impresa di stoccaggio; infine, viene elaborato mensilmente e comunicato entro il giorno 20 per Stogit ed entro il 15 (o, se festivo, l'ultimo giorno lavorativo precedente) del mese precedente a quello di erogazione del servizio per Edison Stoccaggio. In considerazione del fatto che la disciplina ha individuato in Snam Rete Gas la controparte unica, per la gestione del bilanciamento oltre che per i rapporti commerciali, e che entrambe le imprese di stoccaggio hanno previsto nel proprio codice il coordinamento con l'impresa principale di trasporto ai fini della minimizzazione degli impatti delle attività manutentive, potrebbe risultare utile introdurre una cadenza mensile univoca, coerente con la regolazione della qualità del servizio di trasporto. Si propone, pertanto, di prevedere che l'impresa di stoccaggio sia tenuta a mettere a disposizione degli utenti il piano mensile definitivo degli interventi di manutenzione programmata entro il decimo giorno (o primo giorno lavorativo successivo in caso di sabato o domenica) del mese precedente a quello a cui si riferisce il piano mensile.

12.6 Si propone, inoltre, che l'impresa di stoccaggio sia tenuta a registrare, con riferimento al mese, e a comunicare annualmente all'Autorità:

- a) la data di messa a disposizione del piano mensile degli interventi di manutenzione;
- b) la causa dell'eventuale mancato rispetto del termine previsto, distinguendo tra cause di forza maggiore, cause esterne e cause imputabili all'impresa di stoccaggio.

Spunto di consultazione Q.12: Programma degli interventi di manutenzione

Condividete le proposte dell'Autorità in tema di programma degli interventi di manutenzione? Se no, per quali motivi?

Allocazioni

12.7 Questo tema, così come il precedente, è strettamente dipendente dalle attività dell'impresa di trasporto, perciò non sembra accettabile l'esistenza di differenze e,

soprattutto, vista la rilevanza di tali dati per l'operatività dello shipper, sembra più opportuno prevedere degli standard garantiti.

- 12.8 Guardando, per semplicità, solo al codice di stoccaggio dell'impresa maggiore si legge che al termine di ogni giorno gas il sistema EMS (*Energy Measurement System*) elabora un report in cui sono indicate le quantità giornaliere di impianto (volume, PCS ed energia) con dettaglio orario; queste sono rese disponibili a Snam Rete Gas entro le tempistiche prefissate per l'elaborazione del bilancio giornaliero, ma solo dopo essere state sottoposte a validazione. In caso di guasto o anomalia di uno o più strumenti che compongono il sistema di misura principale, l'elaborazione delle quantità viene garantita dal sistema di *back-up* operante in parallelo e, qualora si verifichi un guasto di entrambi i due sistemi (principale e *back-up*), allora si procede alla stima del dato di misura, in accordo con l'impresa principale di trasporto, secondo un apposito "Manuale Operativo" sottoscritto dalle parti. L'impresa di stoccaggio ha previsto per l'utente (previa richiesta scritta a Stogit e con modalità con la stessa concordate) la facoltà di presenziare in contraddittorio alle operazioni svolte presso gli impianti aventi impatto sui dati di misura rilevati. In sintesi, i dati relativi alla misura giornaliera in iniezione ed in erogazione, in ingresso ed in uscita da ciascun sito di stoccaggio, sono resi disponibili da Stogit a Snam Rete Gas per consentire l'allocazione tra gli utenti dei quantitativi giornalieri di gas immessi ed erogati dal sistema di stoccaggio.
- 12.9 Ai fini di una maggiore trasparenza, l'Autorità ritiene di proporre che questo flusso di dati tra l'impresa di stoccaggio e quella di trasporto sia reso accessibile anche agli utenti del servizio, ad esempio, tramite pubblicazione sul sito internet del mittente insieme al sopraccitato manuale operativo. Bisogna ricordare che tutta la documentazione relativa al sistema di misura (quantità giornaliere movimentate, rapporti di taratura, ecc) viene conservata almeno per un anno a disposizione degli uffici dell'UNMIG competente, secondo quanto previsto dalla specifica normativa. E' necessario, infine, sottolineare che i codici di stoccaggio dovranno essere opportunamente aggiornati, con il conseguente cambiamento degli assetti di responsabilità e delle procedure da applicare, alla luce dell'approvazione:
- a) della legge 20 novembre 2009, n. 166, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee", con particolare riferimento all'articolo 7, il quale prevede - al comma 1 - l'emanazione di un decreto dell'MSE riguardante le modalità di realizzazione e di gestione dei sistemi di misura relativi alle stazioni per le immissioni di gas naturale nella rete nazionale di trasporto, per le esportazioni di gas attraverso la rete nazionale di trasporto, per l'interconnessione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e regionale di trasporto con le reti di distribuzione e gli stoccaggi di gas naturale;
 - b) dell'allegato B alla deliberazione 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09, con cui l'Autorità ha definito alcune disposizioni inerenti il servizio di misura sulle reti di trasporto del gas naturale per il periodo regolatorio 2010-2013.

Anche successivamente all'adeguamento della codicistica, l'obiettivo di maggiore trasparenza che l'Autorità intende perseguire - con la proposta di pubblicazione dei dati relativi alla misura giornaliera in ingresso ed in uscita da ciascun sito di stoccaggio (in iniezione ed in erogazione), al momento confezionata sullo stato

dell'arte - rimarrebbe comunque valido così come i contenuti essenziali della proposta stessa.

- 12.10 Una procedura simile a quella descritta al precedente punto 12.8 è seguita relativamente alle nomine; infatti, dopo aver provveduto alle necessarie simulazioni, suddividendo i quantitativi complessivamente richiesti tra i diversi siti di stoccaggio sulla base della disponibilità tecnica di ciascuno e in funzione dell'ottimizzazione complessiva del sistema (la base dei programmi comunicati dagli utenti e da Snam Rete Gas), Stogit comunica le quantità di gas movimentabili da/per ciascun sito all'impresa principale di trasporto, ai fini dell'effettuazione della verifica di trasportabilità. In più, i due dispacciamenti operativi si coordinano su base continua attraverso contatti e verifiche circa l'andamento dei flussi di gas. Sempre nell'ottica di favorire la trasparenza, l'Autorità reputa opportuno ponderare la previsione, anche per questi flussi di dati, che dovrebbero coincidere con le nomine giornaliere suddivise per concessione o società, di una soluzione analoga a quella prospettata per le allocazioni, ossia la pubblicazione sul sito internet dell'impresa di stoccaggio.
- 12.11 Si rileva, infine, che esiste una disomogeneità tra le soluzioni adottate per la comunicazione dei dati di allocazione, che spinge a valutare la definizione di tempistiche univoche, pari a quelle attuate dall'impresa principale.

Spunto di consultazione Q.13: Allocazioni

Condividete le proposte dell'Autorità in tema di allocazioni? Se no, per quali motivi?

Accesso ed erogazione del supporto IT

- 12.12 Su questo tema di grande rilevanza, vista l'importanza del trasferimento dei dati e la pervasività dell'informatica nell'attività lavorativa quotidiana, potrebbe essere utile fare riferimento alla disciplina in materia prevista dalla RQTG.
- 12.13 Stogit ha definito uno standard garantito in base al quale si impegna a comunicare agli utenti eventuali anomalie riguardanti i propri servizi informatici entro sei ore lavorative dal riscontro del problema, ad eccezione di problematiche inerenti la programmazione operativa, per le quali si attiverà in modo da permettere l'utilizzo delle procedure di *back-up*. È da osservare che, mentre Stogit mette a disposizione degli utenti diversi applicativi informatici a supporto della gestione operativa, Edison Stoccaggio gestisce le comunicazioni con gli utenti essenzialmente tramite posta elettronica (con originali trasmessi con raccomandata e anticipo via fax) e con l'impresa di trasporto attraverso l'applicativo WSGS.
- 12.14 Anche nel contesto internazionale la disponibilità di applicativi informatici non è omogenea tra i diversi operatori di stoccaggio: Centrica dispone di un applicativo (StorIT) a supporto sia della gestione operativa che degli scambi di capacità tra utenti; in Germania diversi operatori si servono della medesima piattaforma (Store-x) per supportare i propri utenti negli scambi di capacità; in Francia, TIGF non dispone di applicativi informatici, diversamente da Storengy che dispone di una piattaforma (2kingas) per il mercato secondario di capacità e di gas.

Spunto di consultazione Q.14: Accesso ed erogazione del supporto IT

Ritenete utile l'introduzione in capo all'impresa di stoccaggio dell'obbligo di utilizzare la posta elettronica certificata per le comunicazioni scambiate con i propri utenti, anche al fine di evitare la duplicazione di comunicazioni cartacee?

Ritenete opportuna l'introduzione in capo all'impresa di stoccaggio dell'obbligo di mettere a disposizione dei propri utenti un sistema informativo utile alla trasmissione in tempo reale almeno delle nomine, delle allocazioni e delle giacenze? Esistono altre attività per le quali ritenete necessaria una gestione di tale tipo? Se sì, quali?

Ritenete utile l'introduzione di obblighi analoghi a quelli a carico dell'impresa di trasporto in tema di malfunzionamenti dei sistemi informativi messi a disposizione dall'impresa di stoccaggio? Se sì, quali?

Ritenete che sia opportuno escludere i newcomers dal rispetto dei suddetti obblighi per un dato numero di anni? Se sì, per quanto tempo?

Tempi di risposta a richieste degli utenti

12.15 Con riferimento alle prestazioni più frequentemente richieste dagli utenti del servizio, sempre in analogia a quanto definito per la qualità del servizio di trasporto, si potrebbero definire tempi massimi entro cui dare risposta alle richieste degli utenti, insieme ai contenuti minimi che la risposta deve presentare. Il tema diventa particolarmente significativo se si considera che gli scambi informativi non devono necessariamente avvenire tramite applicativi informatici; ad esempio, il codice di Edison Stoccaggio stabilisce che le allocazioni provvisorie inerenti alla settimana X-1 siano comunicate via e-mail entro le ore 16:00 del martedì della settimana X e che l'impresa è tenuta a rispondere ad una richiesta riguardante il gas movimentato dall'utente (presentabile in un qualsiasi giorno) entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della stessa sempre tramite posta elettronica, come anticipato al precedente 12.13.

12.16 Certamente un filone di interesse per l'utente può essere quello connesso alla fatturazione, anche perchè le tipologie sono molto variegata (per le componenti di spazio, capacità di iniezione e capacità di erogazione, per le movimentazioni, per gli oneri di gestione, per i corrispettivi di bilanciamento, per la vendita del gas strategico, per le accise relative ai consumi delle centrali di compressione e trattamento, per gli interessi per ritardato pagamento, per gli incrementi di capacità in corso di anno termico ecc...); la fatturazione, quindi, influenza in misura rilevante la qualità commerciale del servizio reso all'utente. A tal proposito, come indicato alla tabella 8, Stogit ha definito:

- a) uno standard garantito, per il quale l'impresa comunica all'utente l'avvio dell'analisi di un quesito relativo a una fattura entro 2 giorni dalla ricezione;
- b) uno standard generale, per cui l'impresa risolve il 90% dei quesiti relativi a una fattura entro 10 giorni lavorativi.

Edison Stoccaggio, invece, non ha previsto standard su tale tema. Poichè si ritiene più rilevante la risoluzione di una eventuale problematica evidenziata da un utente in tema di fatturazione, si propone di confermare l'indicatore relativo, trasformandolo in uno standard garantito. L'Autorità intende sollecitare i soggetti interessati ad esprimersi circa le prestazioni che considerano più significative, prospettando anche dei possibili tempi massimi di esecuzione delle stesse.

12.17 Si propone, infine, di individuare dei contenuti minimi della risposta motivata, in generale, così precisati:

- a) la data di ricevimento della richiesta;
- b) la ragione sociale del richiedente;
- c) il nominativo ed il recapito della persona incaricata dall'impresa di stoccaggio per fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;
- d) l'argomento al quale si riferisce la richiesta dell'utente;
- e) la risposta, adeguatamente motivata.

Naturalmente, sia le richieste che le risposte motivate dovrebbero essere trasmesse almeno tramite posta elettronica certificata.

12.18 Infine, si reputa opportuno definire anche i contenuti minimi di una richiesta relativa alla fatturazione, come di seguito specificato:

- a) il riferimento della fattura su cui si richiedono informazioni o che si intende contestare;
- b) il motivo che spinge a richiedere la verifica;
- c) i corrispettivi per i quali eventualmente si richiede la rettifica;
- d) eventuale documentazione allegata a supporto della richiesta.

Spunto di consultazione Q.15: Tempi di risposta a richieste degli utenti

Condividete le proposte dell'Autorità in tema di tempi di risposta a richieste degli utenti? Se no, per quali motivi?

Quali ritenete debbano essere le prestazioni rilevanti del servizio di stoccaggio da assoggettare a standard ed i relativi tempi massimi di risposta?

Ritenete che alcuni tempi di risposta debbano essere garantiti? Se sì, quali?

Indennizzi automatici

12.19 L'Autorità ha in più occasioni sottolineato l'efficacia dell'introduzione di una disciplina degli indennizzi automatici da corrispondere in caso di mancato rispetto, per cause imputabili all'operatore, delle tempistiche massime individuate per gli standard garantiti di qualità commerciale. Pertanto, si sollecitano i soggetti interessati ad esprimersi circa l'eventuale definizione di una disciplina sul tema simile a quella stabilita per il servizio di trasporto con l'approvazione della RQTG.

Spunto di consultazione Q.16: Indennizzi automatici

Ritenete opportuna l'introduzione di una disciplina di indennizzi automatici a favore degli utenti del servizio in caso di mancato rispetto degli standard garantiti individuati?

E se sì, per quali prestazioni?

Altri aspetti rilevanti della qualità commerciale del servizio di stoccaggio

12.20 Per una migliore definizione della regolazione della qualità commerciale del servizio di stoccaggio di gas naturale, l’Autorità richiede comunque a tutti i soggetti interessati una verifica dell’esistenza o meno di altri aspetti rilevanti che sia opportuno considerare rispetto a quelli esaminati nei punti precedenti.

Spunto di consultazione Q.17: Altri aspetti di qualità commerciale del servizio di stoccaggio del gas naturale

Ritenete che vi siano altri aspetti rilevanti della qualità commerciale del servizio di stoccaggio del gas oltre a quelli esaminati in precedenza da considerare nella regolazione della qualità del servizio? Se sì, quali?